

REGIONE PUGLIA

AG. REGIONALE 74/A

D.D.L.

"ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1992"

Relatore

Prof. Nicola Di Cagno



RELAZIONE

Sono ben note le iniziative poste in essere dalla Regione finalizzate alla complessa ed articolata manovra finanziaria per il risanamento dei conti.

Nei giorni più recenti è stata anche formalizzata una "intesa" tra Governo centrale e Regione Puglia che puntualizza gli adempimenti di parte regionale e tra questi vi è il presente d.d.l..

Il ricorso all'esercizio provvisorio, assume, pertanto, una connotazione del tutto specifica per la contingenza finanziaria in corso: non si tratta, cioè, del provvedimento rutinario da assumersi nelle more della definizione del bilancio, bensì, di una tappa essenziale sulla via della cosiddetta "operazione risanamento".

Proprio in questa prospettiva il governo ne chiede l'autorizzazione entro il limite massimo consentito dalla legge - 30 aprile 1992 - pur nella consapevolezza e volontà di poter giungere prima di tali tempi al d.d.l. del Piano di risanamento finanziario ed a quello del bilancio 1992; ma questa volta i termini non dipendono esclusivamente dagli intendimenti regionali, perchè, come innanzi riferito, si procede in intesa ed in stretta relazione con il livello istituzionale centrale.

Il d.d.l. è, peraltro, orientato nella direzione del massimo rigore che è il tipo di politica prescelto per completare con successo tutta la manovra finanziaria in atto.

E' così che il 1° comma dell'art.2 fa riferimento unicamente alle "spese di funzionamento" e tra queste autorizza solo quelle obbligatorie per legge e le altre assolutamente inderogabili per il minimo necessario esercizio istituzionale.

Sono, conseguentemente, sospese - comma 2, art.2 - tutte le altre procedure per nuove obbligazioni per altre spese correnti e per le spese in conto capitale o di investimento.

Tale sospensione non si applica, del resto, per le attività finanziate nell'anno 1991 con fondi assegnati dallo Stato alla Regione a destinazione vincolata e, tra questi, assumono rilevante importanza in termini di impulso allo sviluppo della Comunità regionale quelli che consentono di por mano a programmi a valenza comunitaria la cui articolazione di finanziamento e di attivazione procedurale amministrativa richiama le norme di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 5/91 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 1991 e pluriennale 1991-'93.

In tale prospettiva, è ben noto, l'accelerazione della spesa è presupposto per l'ulteriore attuazione dei programmi.

Articolo 1

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1992 e comunque non oltre il 30 aprile 1992 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1991, come approvati con la legge regionale 25 giugno 1991, n.5 e successive modificazioni.

Articolo 2

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è limitata ad un do dicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e di spesa inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativa - mente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pa gamento frazionati in dodicesimi.

2. In applicazione dell'art.50, terzo e quinto comma, della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni, sono sospese dal 1° gennaio 1992 e per la durata dell'esercizio provvisorio del bilancio, tutte le procedure am - ministrative e contabili relative a nuovi impegni di spesa e co - munque all'assunzione di nuove obbligazioni per altre spese cor - renti e per le spese classificate in conto capitale o d'investi - mento.

3. La sospensione stabilita al precedente comma non si appli - ca alle procedure di impegno, liquidazione e pagamento di spese finanziate con fondi a destinazione vincolata assegnati alla Re - gione per l'anno 1992 ivi compresi i programmi finanziari di cui agli artt.12 e 13 della L.R.5/91.

I

4.12.91

SA
1991